



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma **02 dicembre 2019**

## Forfettari e memorizzazione corrispettivi

*Nessuna esclusione per la trasmissione telematica dei corrispettivi.*

Dal 1° gennaio 2020 **TUTTI** i soggetti **che effettuano operazioni di commercio al dettaglio e assimilate come previste dall'art. 22 del DPR 633/1972** saranno sottoposti all'obbligo di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi all'Agenzia entrate.

La disposizione, di conseguenza, **vale anche per i soggetti forfettari (e minimi)** a prescindere dal volume d'affari. Gli stessi, pertanto avranno tre possibilità:

acquistare un registratore telematico che generi i files necessari e li trasmetta all'AE;

adeguare un misuratore fiscale già utilizzato;

utilizzare la procedura web **documento commerciale online** nel portale **Fatture e Corrispettivi**.

Ricordiamo che nel primo semestre di vigenza dell'obbligo vige una moratoria delle sanzioni che non saranno applicate nel caso di **trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo** a quello dell'effettuazione dell'operazione.

Le sanzioni sono previste dall'art. **6 commi 3 e 12 del D.Lgs. 471/97** e sono pari:

al **100%** dell'imposta relativa ai dati non trasmessi con un **minimo di 500 euro**;

all'eventuale **sospensione della licenza** o all'esercizio dell'attività nei casi di recidiva (quattro distinte violazioni nel quinquennio).

Per i soggetti che non siano riusciti a dotarsi in tempo di registratore telematico per il primo semestre di vigenza dell'obbligo non saranno applicate sanzioni se continueranno ad emettere scontrini o ricevute fiscali trasmettendoli telematicamente all'AE secondo le regole del Provvedimento del 4 luglio 2019.

Si ricorda che gli unici esoneri previsti sono quelle indicati nel **DM 10 maggio 2019** (si veda la **Scheda Corrispettivi telematici gli esoneri** nella **Sezione IVA** della Sezione Aggiornamento del sito).